COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 105 **del 28/12/2018**

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – APPROVAZIONE.**

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 09:25 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Roberto Bagnoli nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA		X	RAMAZZOTTI ROSSANO	X	
MAZZANTINI JACOPO		X	ANCILLOTTI LORENZO	X	
TORRIGIANI FILIPPO		X	FARAONI ANDREA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		MORELLI DAMASCO	X	
BERGAMINI MARTA	X		CIONI BEATRICE		X
BAGNOLI ROBERTO	X		BORGHERINI ALESSANDRO		X
PETRONI LUDOVICA	X		CIOLLI SABRINA		X
TORRINI VALENTINA		X	CINOTTI FRANCESCO		X
BALDUCCI NICCOLÒ	X		VACCHIANO UMBERTO		X
FALORNI SIMONE	X		BARTOLI DUSCA	X	
BACCHI FRANCESCO	X		MARCONCINI SAMUELA		X
CAPPELLI BEATRICE	X		POGGIANTI ANDREA	X	
DEL ROSSO CLAUDIO	X				

Consiglieri assegnati n° **24** Presenti n° **15** - Assenti n° **10**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli.**

Scrutatori: BACCHI FRANCESCO, FARAONI ANDREA, CIONI BEATRICE

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (Tusp);

Considerato che, ai sensi del predetto Tusp (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del Tusp, ovvero:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 Tusp le pubbliche amministrazioni erano tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente , alla data di entrata in vigore del medesimo;

Dato atto che il Comune di Empoli ha adempiuto a tale obbligo nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2017 avente ad oggetto ""Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – approvazione e adozione misure di razionalizzazione", effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, provvedendo alla redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni per le quali ha verificato anche il ricorrere delle seguenti condizioni:

1) partecipazioni non aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, Tusp, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, Tusp;

3) partecipazioni previste dall'art. 20, c. 2, Tusp:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui ai n. 1) e 2);

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, Tusp;

Rilevato che a seguito della suddetta ricognizione, con la citata deliberazione C.C n. 66 del 29/09/2017 il Comune di Empoli, nell'ambito del piano di revisione straordinaria della partecipazioni previsto all'art 24 comma 1 del TUSP, ha adottato le seguenti misure di razionalizzazione:

alienazione partecipazioni nelle seguenti società :

- Società CET;

- Società Banca Etica;

- Società Cassa di Risparmio di San Miniato;

Dato atto che per quanto concerne le suddette partecipazioni l'Ente ha provveduto a richiedere a ciascuna Società (CET, Banca Etica e Cassa di Risparmio di San Miniato) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgvo 175/2016 la liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all'artico 2437-quater del Codice Civile, specificando altresì alle stesse che dal 29/09/2018 il Comune di Empoli non avrebbe più potuto esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Richiamato l'art. 20 del Tusp ed in particolare:

il comma 1, che stabilisce che *" Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".*

il comma 2, che impone alle amministrazioni pubbliche l'adozione di un piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica, in cui siano specificati modalità e tempi di attuazione ove , in sede di analisi, rilevino la sussistenza di **anche una sola delle condizioni ivi specificate;**

il comma 3, secondo cui i piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo *17* del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

il comma 4, secondo cui , in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

Considerato che il suddetto articolo dispone che:

- il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

- il provvedimento deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

Visti gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 214 del 19/12/2018;

Viste le Linee Guida, condivise con la Corte dei Conti, pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs n. 175/2016-Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.

90/2014" con le quali vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del Tusp ed uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2017 che le Pubbliche amministrazioni devono adottare entro il prossimo 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del Tusp (allegato 3 alle linee guida);

Considerato che:

- entro il 31/12/2018 il Comune di Empoli è tenuto ad eseguire una ricognizione ed analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Empoli detiene partecipazioni, dirette o indirette alla data del 31/12/2017 ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, a predisporre il piano di razionalizzazione delle partecipazioni sopra citato;

- l'adozione di un provvedimento che riporti l'esito della suddetta ricognizione ed analisi costituisce adempimento obbligatorio, anche qualora non si rilevino le condizioni di cui all'art 20 comma 2 del TUSP richieste per l'adozione di un piano di razionalizzazione;

- analogamente a quanto precisato nella Deliberazione n. 19 del 21.07.2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, riferita alle linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni, gli esiti della ricognizione di cui all'art 20 del TUSP sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). E' quindi necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata;

Verificato che, allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità previste dall'art. 20, c. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione);

Ritenuto che:

- le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2017 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

Visti gli allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso:

- la Relazione Tecnica All A)

- il Documento denominato "Revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Empoli – art. 20 D. Lgs. 175/2016", redatto in conformità al modello approvato con le linee guida richiamate in premessa All. B)

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Dott.ssa Rita Ciardelli ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato oggetto di esame da parte della competente Commissione consiliare nella seduta del 21/12/2018;

Con voti:

Presenti n. 15
Favorevoli n. 12
Astenuti n. 3 (Morelli, Bartoli, Poggianti)

legalmente rese dai Consiglieri presenti, e riscontrate con l'ausilio degli scrutatori nominati all'inizio della seduta;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato, la Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento sotto la lett. A.) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare, sulla base di quanto riportato nella relazione di cui al punto 1, i risultati conseguenti all'attuazione delle misure contenute nel Piano di revisione straordinaria della partecipazioni di cui all'art 24 comma 1 del TUSP, ai sensi dell'art 20, comma 4, del TUSP;

3. Di approvare, sulla base degli esiti della ricognizione contenuti nella relazione di cui al punto 1, il piano di revisione periodica di cui all'art 20 del TUSP, secondo quanto riportato nel documento allegato alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B), denominato "Revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Empoli – art. 20 D. Lgs. 175/2016", redatto in conformità al modello approvato con le linee guida richiamate in premessa;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale;

6. Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del citato D. Lgs. 175/2016, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio, di cui all'art 15 dello stesso D. Lgs. 175/2016.

Indi Il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di adempiere entro i termini previsti dalla legge all'obbligo di adottare il provvedimento di ricognizione di cui all'art 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016,

Con successiva votazione:

Presenti n. 15
Favorevoli n. 15

legalmente rese dai Consiglieri presenti, e riscontrate con l'ausilio degli scrutatori nominati all'inizio della seduta

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Roberto Bagnoli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

==========

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.